



controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI nei confronti di Andrea Penzo quale titolare di Antica cantina Veneta di Andrea Penzo;

premesso, altresì, che, a fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di essere creditore nei confronti di Andrea Penzo dell'importo complessivo di € 16.151,06 in forza del decreto ingiuntivo n. 1320/2021 emesso dal Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro in relazione ad emolumenti dovuti per l'attività lavorativa prestata per conto del Penzo;

premesso, inoltre, che il ricorrente deduceva lo stato di insolvenza del Penzo, desumibile anche dall'esito negativo delle procedure espropriative tentate in danno del debitore;

rilevato che Andrea Penzo, comparso personalmente sia all'udienza del 7 luglio 2023, sia a quella successiva dell'8 settembre 2023 (resasi necessaria a seguito di integrazione di informazioni), eccepiva di essere "impresa sotto soglia" e, quindi, di non poter essere assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale, senza nulla dedurre in ordine alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto di dover accogliere la domanda svolta in via subordinata;

considerato, infatti, che dalla documentazione prodotta dal Penzo (dichiarazione dei redditi 2020, 2021 e 2022) – e non contestata dal ricorrente – emerge che per tutte le annualità di rilievo non sono stati superati i parametri di cui all'art. 2 CCII;

considerato, pertanto, di dovere rigettare la domanda di liquidazione giudiziale con conseguente disamina della domanda svolta in via subordinata;

osservato che Andrea Penzo risulta essere imprenditore commerciale, dato che dalla visura camerale dimessa agli atti egli esercita, quale titolare di Antica Cantina Veneta di Andrea Penzo, l'attività di "commercio al dettaglio di vini e prodotti alimentari";



osservato, altresì, che risulta superata la soglia di € 50.000,00 cui all'art. 268, comma II, CCII, giacché, oltre al debito nei confronti del ricorrente, INPS ha attestato debiti per circa € 40.000,00 e giacché lo stesso Penzo, all'udienza del 7 luglio 2023, ha dichiarato di avere debiti verso la Pubblica Amministrazione per € 209.129,00 (cfr. verbale);

osservato, infine, che l'esito negativo delle espropriazioni intraprese dal Martinelli e le dichiarazioni rese dal Penzo stesso di non avere risorse per pagare i debiti evidenziano lo stato di insolvenza del resistente (cfr. verbale udienza del 7.7.2023)

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Penzo C.F. PNZNR65M13G224O, quale titolare di Antica Cantina Veneta di Penzo Andrea con sede legale in Padova, via Giordano Bruno n. 24/b;

2) nomina Giudice Delegato il dott. Guido Marzella;

3) nomina liquidatore il dott. Alessandro Tonin, con studio in Padova;

4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della resistente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva presso gli uffici competenti, ivi incluso il registro delle imprese (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI avuto riguardo ai soci illimitatamente responsabili ed ai legali rappresentanti. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Manuela Elburgo

dott. Guido Marzella

